

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado    Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condanna ad un anno di reclusione nonché risarcimento del danno a favore delle parti civili cui è assegnata una provvisoria di €.100.000,00.

2\* Grado    Corte di Appello di Napoli sentenza n.7015/2011 in data 18.03.2016 conferma primo grado di giudizio.

precedente cassazione

Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza

## Fattispecie

In conseguenza di una giornata lavorativa che lo aveva visto impegnato nello scarico di materiale edile, contraeva una gravissima patologia (rabbomiolisi) che lo conduceva a morte.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

Una adeguata organizzazione e sovrintendenza delle operazioni lavorative da parte del datore di lavoro, attuata anche mediante soggetti preposti all'occorrenza, avrebbe reso palese che le operazioni cui era stato assegnato il lavoratore, peraltro privo di adeguata copertura derivante da sorveglianza sanitaria, comportavano un carico di lavoro assolutamente insostenibile, in quanto prevedevano la movimentazione, nella medesima giornata di lavoro, di 720 termo blocchi del peso di 10 kg ciascuno, e pertanto un carico giornaliero di oltre sette tonnellate di materiale, scaricato manualmente dal lavoratore. La responsabilità per colpa del datore di lavoro, anche in chiave di prevedibilità delle conseguenze di un così intenso sforzo fisico, non va esaminata pertanto alla luce delle patologie lombo sciatalgiche, erniali e articolari pure rappresentate nel POS, quale possibile conseguenza nel tempo di una prolungata esposizione dei lavoratori in attività di movimentazione manuale di pesi, ma va esaminata nell'ambito dello specifico incombenza assegnato e delle modalità in cui lo stesso venne organizzato, diretto ed eseguito. Ne consegue che una valutazione in concreto delle operazioni lavorative svolte dal lavoratore rendeva del tutto evidente che il lavoratore, al termine della giornata lavorativa, avesse accumulato un affaticamento muscolare talmente intenso, prolungato e insopportabile (si pensi ai segni premonitori del gonfiore muscolare, della sensazione di freddo avvertita in una parte del corpo, della indisposizione lamentata dal lavoratore il giorno successivo, degli esiti dei successivi accertamenti), tale da provocare una condizione di tale ingiuria e debilitazione muscolari da cui derivava la acidosi muscolare, e la "rabbdomiolisi" quale possibile conseguenza di un tale stato di prostrazione.

Sotto diverso angolo prospettico va altresì evidenziato come il datore di lavoro si era sottratto a molteplici obblighi di formazione, istruzione, organizzazione e, soprattutto di vigilanza sanitaria, disponendo delle proprie maestranze in assenza di uno specifico accertamento preventivo teso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore era stato poi destinato, ai fini di una valutazione della sua idoneità alla specifica mansione ai sensi dell'art.16 comma I lett.a) D.to Lgs.626/1994. Così facendo il datore di lavoro aveva sostanzialmente abdicato alla sua funzione di garanzia che gli imponeva, ancor prima di organizzare il lavoro secondo criteri di appropriatezza e di adeguatezza, di adibire alle lavorazioni manuali soltanto lavoratori che non presentassero contro indicazioni, di fatto accettando che potessero essere adibiti a mansioni pesanti o usuranti lavoratori privi di idoneità fisica o portatori di particolari patologie che li rendevano inadatti, o addirittura incompatibili, con lo specifico incombenza. In sostanza lo stesso datore di lavoro, con la propria inerzia e la propria inosservanza agli obblighi scaturenti dalla posizione di garanzia di cui era titolare, si era posto nelle condizioni di incapacità a "prevedere" il possibile esito infausto della sua carenza di cautele, di fatto abdicando a qualsiasi iniziativa prevenzionale di patologie, anche gravi, come quella occorsa al lavoratore per effetto della prestazione lavorativa, assumendo pertanto su di sé il rischio di un possibile (e non eccezionale) avveramento.

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, statuizioni che elimina. Rigetta il ricorso agli effetti penali.

### Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**